Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 30 ottobre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 8?-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 248.

Rappresentanza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti l'art. 51 del regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, col quale fu istituito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, numero 154 e 5 settembre 1944, n. 202;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 59, che assegnava due posti in seno al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra ai rappresentanti dell'Associazione nazionale caduti, mutilati ed invalidi civili di guerra;
Considerata la opportunità di affidare alla Associazione nazionale vittime civili di guerra i due posti già attribuiti alla predetta Associazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'assistenza post-bellica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il 2° e il 3° comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 59, sono sostituiti dai seguenti:
« I due posti già attribuiti nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra alla Associazione nazionale caduti, mutilati ed invalidi civili di guerra, sono assegnati alla Associazione nazionale vittime civili di guerra.
« I nuovi rappresentanti durano in carica due anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — CORBINO — SERENI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 ottobre 1946, n. 249.

Poteri del commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ritenuta la necessità di sistemare i rapporti costituiti fra l'Amministrazione dello Stato e la Società Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) e di evitare ogni pregiudizio degli interessi dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1945, con cui l'avv. Bogiankino Temistocle fu nominato commissario straordinario della Società predetta;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Al commissario straordinario della Società Anonima Importazione ed Esportazione Bestiame (S.A.I.B.) sono attribuiti i poteri dell'assemblea sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 ottobre 1946, n. 250.

Cessazione dell'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti conferito al prof. Gustavo Ingrosso.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 228;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'incarico delle funzioni di presidente della Corte dei conti conferito al prof. Gustavo Ingrosso cessa alla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 97. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1946, n. 251.
Nomina del Vice Alto Commissario per la Sicilia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, concernente la istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, concernente i poteri e le attribuzioni dell'Alto Commissario per la Sicilia e della Consulta regionale;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere nominato un Vice Alto Commissario per la Sicilia.

Il Vice Alto Commissario per la Sicilia sostituisce l'Alto Commissario in caso di assenza o di altro impedimento, ed adempie ai compiti che gli siano da questo delegati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — SCOCCIMARRO — BERTONE — ROMITA — SEGNI — FERRARI — SCELBA — MORANDI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 99. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 ottobre 1946.
Dichiarazione di inefficacia delle disposizioni della sedicente repubblica sociale in materia di utilizzazione di automezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943, gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche, destinandoli al servizio di corpi ufficiali ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;
Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuta nel suo interesse la circolazione di detti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, e che anzi essa si è effettuata contro gli interessi politici e militari dello Stato italiano ed a vantaggio dell'occupante tedesco, con il quale l'Italia era in guerra, e degli organi della sedicente repubblica, che di detto occupante non era che uno strumento;
Considerato che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci nei confronti dell'Amministrazione dello Stato tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione degli automezzi di qualsiasi tipo appartenenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, caduti temporaneamente nelle disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 19 ottobre 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

(3361)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 6 del 17 ottobre 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la disciplina dei prezzi.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto legislativo luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto legislativo luogotenenziale del 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 6/4814 del 17 ottobre 1946, ha precisato che i Comitati provinciali dei prezzi determinano nell'ambito di ciascuna provincia i prezzi delle merci, dei servizi e delle prestazioni secondo le direttive del Comitato interministeriale.

I provvedimenti con i quali si dà attuazione alle deliberazioni dei Comitati provinciali, sono emanati dai prefetti o dai sindaci per delega dei prefetti.

(3376)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lerici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Lerici (La Spezia), di un mutuo di L. 1.400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3242)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 16 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Monte San Biagio (Latina), di un mutuo di L. 470.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3243)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 23 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Rio nell'Elba (Livorno), di un mutuo di L. 500.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3244)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 23 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Portoferraio (Livorno), di un mutuo di L. 1.000.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3245)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 25 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Sperlonga (Latina), di un mutuo di L. 450.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3246)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Viareggio (Lucca), di un mutuo di L. 24.700.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3247)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Patti (Messina), di un mutuo di L. 1.300.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3248)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 23 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Roccalumera (Messina), di un mutuo di L. 730.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3249)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 luglio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione comunale di Scaletta Zanclea (Messina), di un mutuo di L. 400.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3250)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica nell'Università di Padova, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Padova, è vacante la cattedra di clinica pediatrica, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà suddetta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Estremi delle ricevute smarrite:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 455 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Luporini Olga Graziana fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Moretti Settimio di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 276 — Data: 21 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Rocchi Egidio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2609 — Data: 11 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ric. di Roma — Intestazione: Banco di Roma, filiale di Roma — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1040 — Data: 12 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Torre Andrea fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 5 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 mod. *A* — Data: 17 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Ceccarelli Riego fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 5 — Rendita L. 483.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9892 mod. 1 *C. R.* — Data: 7 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Cravetto Bollino Aida — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 14 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4410 — Data: 29 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Magnaschi Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 4 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3273 — Data: 7 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. di Roma — Intestazione: Lombardi Gina fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Capitale L. 18.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2051 — Data: 10 luglio 1943 — Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Neuhas Anna Maria di Andrea — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 15 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Torricini Gina fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 25 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione: Bachini Bruna di Quintilio — Titoli del Debito pubblico: redimibile, al portatore 2 — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2412 — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Amirante Salvatore fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: redimibile 5%, nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 371 — Data: 14 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Placella Renato — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 31 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. di Roma — Intestazione: Picone Ferdinando fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1902, nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 13 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Varese — Intestazione: Caravati Emilia fu Tranquillo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Rendita L. 190.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 12 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Augeri Giuseppe fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4594 — Data: 5 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. di Roma — Intestazione: Mezzadri Valter di Umberto — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali, nominativi 1 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3519 — Data: 5 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Conti Vincenzo fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 804 — Data: 31 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Bonci Serafino fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Rendita 34.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6372 — Data: 26 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Bellini Francesco fu Savino — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, al portatore 7 — Capitale L. 35.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8488 — Data: 22 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Masciello Antonio di Carmine — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24928 — Data: 21 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Esposito Elisabetta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data: 13 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Lombardi Elisa in Bruschi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 2 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 23 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Motta Carmine fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1825 — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Viscusi Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50%, nominativi 5 — Rendita L. 232,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 21 luglio 1943 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 3 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 6 — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 5%, al portatore 12 — Capitale L. 10.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 496 — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria

provinciale di Napoli — Intestazione: Civale Pisani Giuseppe di Francesco — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 1 — Rendita 136,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 mod. 1 *C. R.* — Data: 26 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Pietro Villani fu Nunzio — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 626 mod. 1 *C. R.* — Data: 8 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Volontà Teresa fu Vittore — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 426 mod. 1 *C. R.* — Data: 26 novembre 1945 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Gallina Francesco fu Vito Giuseppe - Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3206 mod. 1 *C. R.* — Data 31 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Di Pentima Amatucci Silvestro fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data: 12 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Fanfani Angelo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 6 - Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2075 *i* - Data: 1° luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Ferroni Nemesio di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale - Capitale L. 7700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 - Data: 6 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Selvi Giuseppe fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40007 — Data: 19 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lombari Antonio fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 36.100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2897)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Udine-Pontebba »

Si notifica che nel giorno 20 novembre 1946, alle ore 17, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 71ª (e successivamente la 70ª) estrazione delle obbligazioni emesse per la ferrovia Udine-Pontebba, in base alla legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarre sono indicate dalla relativa tabella di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3369)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 68 posti di applicato tecnico nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato (grado 12°)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72625/12106.2.7.4./1.3.1 in data 1° luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 68 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:

n. 25 posti nella branca di servizio « coltivazioni tabacchi »;

n. 40 posti nella branca di servizio « manifatture a magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

n. 3 posti nella branca di servizio « saline, laboratorio chinino di Stato e magazzini sali ».

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad applicato tecnico nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'idoneità. L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la licenza delle scuole secondarie di avviamento professionale o di scuola tecnica e d'istituto tecnico (corso inferiore).

Sono ammessi i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline, uffici compartimentali d'ispezione, depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni, per gli invalidi di guerra o mutilati per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quello di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui, al punto precedente, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo o non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi della guerra 1940-1943 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

h) diploma originale di licenza di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

l) certificato rilasciato dal compete capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o dal personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirino alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *i*), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*) e *m*), di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando del concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 7° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati tecnici salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

L'assegnazione dei vincitori del concorso a ciascuna delle tre branche di servizio è disposta con provvedimento insindacabile del direttore generale dei Monopoli di Stato.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina ad applicato tecnico competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati designati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte

Parte prima:

Componimento in lingua italiana.

Parte seconda:

1) aritmetica compresa la regola del tre composto;
2) geometria elementare piana e solida;
3) formazione di un prospetto statistico.

Prova orale

Sono oggetto della prova orale oltre alle materie di cui alla parte seconda delle prove scritte:

1) diritti e doveri dell'impiegato;
2) nozioni elementari di chimica, fisica e di botanica;
3) nozioni elementari di statistica.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3374)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.